

*Cogeme Set S.p.A.*  
*Modello di Organizzazione Gestione e Controllo*  
7 ottobre 2010

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E  
CONTROLLO  
AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231  
DELLA COGEME SET S.P.A.**

## INDICE

### PARTE GENERALE

1. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
2. Struttura organizzativa della Cogeme Set S.p.A.
3. La metodologia utilizzata
4. Il Modello della Cogeme Set S.p.A.
5. Aree di Rischio
6. Organismo di Vigilanza e obblighi di informazione
7. Modalità di gestione delle risorse finanziarie
8. Il sistema sanzionatorio
9. Processi strumentali
10. Comunicazione del Modello
11. Formazione
12. Aggiornamento del Modello
13. Rapporti infragruppo con le società estere

### PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### PARTE SPECIALE B - REATI SOCIETARI

### PARTE SPECIALE C - MARKET ABUSE

### PARTE SPECIALE D - SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

### ALLEGATI

Testo del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

Elenco dei reati previsti dal Decreto

Organigramma societario

Organigramma del Gruppo

Codice Etico

## 1. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato anche "Decreto") recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha quindi introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi ("soggetti apicali"), nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ("soggetti sottoposti").

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie (fino ad un massimo di circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati presupposto, dai quali esclusivamente può derivare la responsabilità dell'ente, sono tassativamente elencati nel Decreto: reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25); delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis); delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); i delitti contro la personalità individuale (25-quinquies); abusi di mercato

(art. 25-sexies); omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (art. 25-septies); ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 25-octies); reati transnazionali (art. 10 L. 146/06); i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies).

L'articolo 6 del Decreto prevede una specifica forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, in caso di reato commesso da soggetto apicale, l'Ente dimostri:

a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno (c.d. Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del suddetto Modello;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire alla Società l'esonero dalla responsabilità ma è necessario anche che esso sia idoneo ed efficacemente attuato. In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve:

1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'efficace attuazione del Modello organizzativo prevede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA COGEME SET S.P.A.**

La Cogeme Set S.p.A. (di seguito COGEME) è stata costituita nel 1991 come Cogeme Sud S.r.l.

Nel 1998 la Società è stata trasformata in società per azioni con ampliamento dell'oggetto sociale all'attività di assemblaggio, produzione e commercio di apparecchiature e congegni meccanici, di materie plastiche per impiego automobilistico.

L'attuale denominazione è stata assunta nel 2001.

Il 15 dicembre 2006 la Società si è quotata sul Mercato Expandi.

Attualmente la COGEME opera in due aree di attività: la componentistica meccanica di precisione per il settore *automotive* e i trattamenti di componenti metalliche.

Si tratta, in sintesi:

- della realizzazione di componenti utilizzati nella produzione di alcune parti sofisticate di automobili e veicoli commerciali quali turbocompressori, iniettori, sistemi di scarico, trasmissioni, sistemi di direzione) destinati ai principali produttori di componentistica, i quali a loro volta forniscono le case costruttrici di autoveicoli;
- dei servizi di trattamento termico di componenti metalliche con l'utilizzo delle tecnologie a induzione, laser e a forno per realizzare - attraverso riscaldamento e successivo rapido raffreddamento - l'indurimento superficiale su parti meccaniche utilizzate in diversi settori (tra cui meccanica, *auto motive*, impiantistica, utensili, ingranaggi), al fine di migliorarne durezza e resistenza.

La Società ha sede legale in Milano, C.so Venezia n. 21 mentre la sede amministrativa e lo stabilimento industriale si trovano a Patrica (FR), Via Ferruccia n. 18, frazione Pantane.

COGEME è controllata dalla Società TMS - EKAB S.r.l. e sua volta detiene il 50,98% della TTL, il 96,99% della Cogeme di Brasil S/A, il 100% della Cogeme Set Ro S.r.l. e l'80% della Cogeme Precision Parts India pvt ltd.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, tra i quali sono stati nominati un Presidente legale rappresentante, un amministratore delegato e un consigliere delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità di definire, applicare e aggiornare le regole del governo societario, nel rispetto delle normative vigenti, di sviluppare gli indirizzi strategici ed organizzativi della Società e del Gruppo. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e ha facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avvalersi, secondo quanto previsto dal Codice di Autodisciplina edito nel marzo 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., di un Comitato delle Remunerazioni e di un Comitato per il Controllo Interno.

Il sistema di controllo interno è rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una consultazione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati e contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità delle informazioni finanziarie, il rispetto di leggi e regolamenti.

Il Preposto al Controllo Interno si identifica con il Responsabile della funzione *internal audit*.

Il controllo sulla correttezza della contabilità e del bilancio è demandato alla Società PKF Italia S.p.A., compito affidato con nomina dell'Assemblea dei Soci.

Al fini dell'adeguamento all'art. 154 bis del T.U.F. e all'art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili il dott. Marco Leonardi.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti. Il Collegio ha il compito di vigilare che la Società, nel suo operare, osservi le leggi e lo Statuto, rispetti i criteri di corretta amministrazione e impartisca in maniera adeguata istruzione ai suoi apparanti e alla sue controllate. Il Collegio deve altresì vigilare circa l'adeguatezza della struttura amministrativa della Società, del sistema di controllo interno e amministrativo-contabile.

COGEME ha istituito all'interno del proprio sito istituzionale ([www.cogemeset.it](http://www.cogemeset.it)) un'area denominata "Investor Relations" nella quale vengono tempestivamente ubicate tutte le informazioni diffuse al mercato.

### **3. LA METODOLOGIA UTILIZZATA**

Nella redazione del presente Modello la COGEME si è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria nella versione aggiornata del 31/3/08 ed approvate dal Ministero della Giustizia il 2/4/08.

Le eventuali difformità da dette Linee Guida, tuttavia, non escludono di per sé l' idoneità del Modello in quanto questo documento è stato adattato alle specifiche esigenze della Società.

In sintesi, il Modello è stato redatto attraverso: l' analisi dell' azienda e del suo funzionamento, svolta anche attraverso "interviste" con i soggetti responsabili di tutti i processi decisionali; la mappatura delle aree a rischio; la descrizione delle criticità riscontrate e l' individuazione delle azioni di miglioramento; la definizione del Modello e l' aggiornamento del Codice Etico esistente sulla base dell' attività svolta e delle decisioni di indirizzo dell' organo dirigente.

L' analisi è stata rivolta anche ad eventuali precedenti che abbiano interessato la COGEME sotto il profilo penale e, più specificamente, l' eventuale coinvolgimento in procedimenti relativi ai reati ora previsti dal D.Lgs 231/01. Tale analisi ha dato esito negativo e questo risultato ha costituito elemento positivo di valutazione dei rischi.

#### **4. IL MODELLO DELLA COGEME SET S.P.A.**

Il presente Modello è suddiviso in una "Parte Generale", che contiene i principi generali del Modello ed in sintesi:

- I principi del D.Lgs 231/01 (il Decreto);
- Una breve descrizione della Società e della sua struttura interna;
- L' esposizione delle aree a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- L' individuazione dell' Organismo di Vigilanza (O.d.V.) e la definizione dei suoi compiti istituzionali;
- La previsione di uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello;
- Le modalità di verifica dell' efficacia e di aggiornamento del Modello;
- La diffusione a tutti i livelli dei principi in esso contenuti

Vi sono poi quattro "Parti Speciali": una dedicata ai reati riferibili ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A), una seconda dedicata ai cd. reati societari (Parte Speciale B); una terza dedicata ai reati di *market abuse*; la quarta in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (Art. 30 D.Lgs 81/08).

La finalità del presente Modello è quella di:

- responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto della COGEME, nelle aree a rischio e nell' ambito dei processi strumentali alla commissione dei reati, affinché non incorrano in condotte che possano comportare per l' azienda una delle sanzioni previste dal Decreto;
- monitorare le aree a rischio e i processi strumentali al fine di poter intervenire prontamente per contrastare il rischio di commissione dei reati;

- affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito è assolutamente condannata dalla COGEME, anche se posta in essere con l'intenzione di portare un vantaggio alla Società.

Gli ALLEGATI costituiscono parte integrante del Modello.

DESTINATARI del presente Modello sono da considerarsi:

- a) i componenti degli organi sociali della COGEME;
- b) coloro che svolgono, anche di fatto, compiti di gestione, amministrazione, direzione, controllo della Società;
- c) i dirigenti e i dipendenti della Società;
- d) tutti coloro che operano, a vario titolo, in nome e per conto della COGEME o sono comunque legati alla Società da un rapporto giuridico (es. consulenti).

Sono da considerarsi parte integrante del presente Modello i seguenti documenti interni:

- manuale della qualità e relative procedure
- documento di valutazione dei rischi
- documento programmatico di sicurezza
- norme sulla gestione delle informazioni privilegiate
- procedure
- regolamento interno

## 5. AREE A RISCHIO

Alla luce dell'attività svolta dalla COGEME e dall'analisi dei rischi sono state individuate le aree "sensibili" alla commissione dei reati di seguito elencate.

- *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la richiesta e il mantenimento di autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio dell'attività aziendale;*
- *acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;*
- *gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici;*
- *tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie; gestione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza;*

- *gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione;*
- *gestione delle informazioni privilegiate e delle comunicazioni al mercato;*
- *sistema di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.*

### **5.1 Protocolli**

Nelle aree a rischio il Modello prevede protocolli di controllo generale e specifici.

I protocolli stabiliscono le regole che i Destinatari devono seguire con riferimento all'attività a rischio nell'attuazione delle decisioni della Società.

I protocolli contengono: la descrizione dei comportamenti a rischio-reato; i principi di controllo; i livelli delle responsabilità dei soggetti coinvolti; i flussi verso l'O.d.V.

### **5.2 Processi strumentali**

Sono state inoltre individuate aree di attività nell'ambito delle quali potrebbero crearsi le condizioni per la commissione dei reati previsti dal Decreto:

- *selezione e assunzione del personale;*
- *gestione dei consulenti e collaboratori esterni;*
- *selezione e gestione dei fornitori.*

Anche per questi processi il Modello prevede specifiche regole di comportamento (cfr. capitolo 9).

### **5.3 Gli altri reati previsti dal Decreto**

Per quanto riguarda gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività della COGEME non presenti profili di alto rischio o tali comunque da far ritenere ragionevolmente possibile la commissione di un reato.

Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività della COGEME che richiederebbero quindi, quanto al sistema di controllo, un costo superiore alla risorsa da proteggere (c.d. "rischio accettabile").

Pertanto la Società, alla luce dell'analisi svolta, ha ritenuto adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico e dei manuali e procedure già esistenti.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove

fattispecie di reato attinenti all'area di attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello.

## **6. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**

### **6.1 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza**

Secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, (Organismo di Vigilanza, di seguito denominato anche O.d.V.), deve essere dell'ente e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Il Decreto non contiene indicazioni specifiche e cogenti sulla composizione dell'organo di controllo.

La COGEME, alla luce della complessità dell'organizzazione interna, dei compiti che la legge ha destinato all'O.d.V. e dei suggerimenti contenuti nelle Linee Guida di Confindustria, ha optato per una composizione collegiale dell'O.d.V. composta da:

- un membro del Collegio Sindacale
- un Amministratore indipendente
- il Responsabile Internal Audit o un professionista esterno

L'Organismo di Vigilanza è indipendente e autonomo rispetto agli altri organi sociali e di controllo ed è in rapporto di staff con il Consiglio di Amministrazione.

L'O.d.V. è dotato annualmente di mezzi finanziari (budget per l'autonomo poteri di spesa) e logistici adeguati per lo svolgimento dell'attività e l'esercizio delle funzioni cui è preposto.

Il funzionamento dell'O.d.V. è disciplinato da un Regolamento approvato dal medesimo organo.

### **6.2 Nomina sostituzione e revoca dell'Organismo di Vigilanza**

Nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, in caso di nomina, i soggetti designati devono, all'atto del conferimento dell'incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attestano l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la COGEME tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, ovvero rapporto di pubblico impiego o di consulenza, nei tre anni precedenti alla nomina, presso enti pubblici;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa con decisione del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per "giusta causa" potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- il venir meno dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico o il mancato esercizio delle funzioni;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento), ovvero una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico della COGEME o l'apertura di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto;

L'O.d.V. si considera decaduto quando vengono a mancare la maggioranza dei membri. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente a nominare un nuovo organismo.

In casi di avvio di un procedimento penale per reati previsti dal D.Lgs 231/01 o per gravi reati a carico di uno o più membri dell'O.d.V., il Consiglio di

Amministrazione potrà disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

L'O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza.

### 6.2.1 Durata e compensi

La carica ha durata triennale.

Il budget e i compensi dell'Organismo di Vigilanza non possono essere modificati prima del rinnovo annuale disposto dal Consiglio di Amministrazione.

### 6.3 Funzioni e poteri dell'O.d.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di:

1. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute del Modello;
2. vigilare sull'efficace attuazione del Modello e sulla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. curare l'aggiornamento del Modello;
4. proporre all'organo dirigente modifiche e/o aggiornamenti del Modello, ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o normative e comunque nei casi di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della COGEME e/o delle modalità di svolgimento delle attività; iii) rilevanti modifiche normative;

Più in particolare, l'O.d.V. deve:

- vigilare sull'attuazione dei protocolli e dei principi previsti dal Modello;
- effettuare verifiche generali sull'attività della COGEME ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;
- effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con i protocolli del Modello nonché di circostanze in grado di agevolare la commissione di reati o relative a reati già commessi;
- riferire periodicamente all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate;
- curare e sviluppare il costante aggiornamento del Modello formulando all'organo dirigente proposte in tale senso;

- segnalare tempestivamente all'Amministratore Delegato eventuali violazioni del Modello;
- assicurare i flussi informativi verso l'organo dirigente e il Collegio Sindacale;
- promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
- accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione societaria senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva;
- condividere il budget annuale con l'organo dirigente.

#### **6.4 Flussi informativi nei confronti degli organi sociali della COGEME**

L'O.d.V. riferisce della propria attività:

- su base continuativa, direttamente all'Amministratore Delegato;
- su base semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Inoltre, annualmente, l'O.d.V. prepara un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale.

Il rapporto avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'O.d.V.;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla COGEME, sia in termini di efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dai suddetti organi. Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'O.d.V.

#### **6.5 Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.**

L'O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 8, di elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (Informazioni) e di segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello (Segnalazioni).

Le Informazioni e le Segnalazioni vanno inviate all'O.d.V. in forma scritta alla casella di posta elettronica [odv@cogemeset.it](mailto:odv@cogemeset.it)

In ogni caso, l'O.d.V. deve essere informato su eventuali elementi di criticità emersi nell'applicazione del presente Modello.

#### **6.5.1 Segnalazioni da parte di soggetti aziendali**

Le Segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della COGEME o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

Le Segnalazioni vanno inviate tempestivamente all'O.d.V. e devono essere il più possibile precise e riferibili ad un specifico evento e ad una specifica area di attività.

Le Informazioni riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V., quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione aziendale.

L'O.d.V. assicura la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'O.d.V. cura la conservazione dei verbali delle proprie riunioni e di ogni altra documentazione relativa a controlli e rilevante per la propria attività.

#### **6.5.2 Segnalazione da parte di terzi**

Fornitori, consulenti e collaboratori a qualunque titolo della COGEME, nell'ambito del proprio rapporto con la Società, inviano le Segnalazioni e le Informazioni direttamente all'O.d.V.

#### **6.5.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali**

Oltre alle Segnalazioni e Informazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le notizie concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la COGEME per i reati previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);

- quanto previsto dai "Flussi informativi verso l'O.d.V."

## **7. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera c) del Decreto, la COGEME ha individuato modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

La disponibilità di fondi extra contabili, infatti, costituisce, con particolare riferimento ai reati di corruzione, la modalità per corrispondere il denaro ai soggetti pubblici (anche tramite agenti o collaboratori) in cambio di favori illeciti.

In particolare, nessuna fattura deve essere posta in pagamento se non vi è effettiva corrispondenza tra il materiale ricevuto, l'ordine di acquisto e il documento di trasporto (ove esistente).

La piccola cassa di denaro contante ha un limite di € 2.000 ed è gestita dall'Ufficio Amministrativo, che ne registra le uscite e le relative giustificazioni, il riscontro giornaliero, la contabilizzazione.

## **8. IL SISTEMA SANZIONATORIO**

### **8.1 Principi generali**

Elemento costitutivo del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, dei protocolli previsti dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

COGEME ha pertanto adottato il presente sistema sanzionatorio in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 231/01. Il sistema sanzionatorio opera nell'ambito delle normative vigenti e della contrattazione collettiva e non sostituisce gli altri regolamenti aziendali.

Si applica la procedura prevista dal CCNL e dallo Statuto dei Lavoratori.

## 8.2 Soggetti destinatari

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, tutti i lavoratori dipendenti, i componenti degli organi sociali, i collaboratori della COGEME nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con essa.

Sono pertanto considerato destinatari i dipendenti della Società, qualunque sia l'inquadramento, la qualifica, il contratto applicato; gli amministratori, i sindaci; i consulenti; i collaboratori a qualsiasi titolo; tutti coloro che operano in nome e per conto della COGEME; i contraenti e i partner commerciali.

## 8.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In applicazione di quanto sopra è previsto che:

- 1) incorre nel provvedimento di **AMMONIZIONE SCRITTA** il lavoratore che violi in modo lieve le disposizioni contenute nel Modello adottando un comportamento non conforme nelle "aree a rischio" ovvero non comunicando all'O.d.V. le Informazioni previste dal Modello;
- 2) incorre nel provvedimento della **MULTA** il lavoratore che commette violazioni di maggior gravità del Modello, in particolare tenendo, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento reiteratamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; violi l'obbligo di inviare le Segnalazioni obbligatorie all'O.d.V. previste dal Modello;
- 3) incorre nel provvedimento della **SOSPENSIONE** il lavoratore che, violando le prescrizioni del Modello e adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi della Società, arreca un danno alla stessa o la espone a una situazione di pericolo in ordine a quanto stabilito dal Decreto; violi l'obbligo di comunicare all'O.d.V. la Segnalazione relativa alla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto;
- 4) incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO PER MANCANZE** il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della COGEME di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla COGEME; abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un

reato previsto dal D.Lgs. 231/01; commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sanzione della sospensione.

L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere preventivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

#### **8.4 Sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla COGEME, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente paragrafo.

#### **8.5 Sanzioni nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazioni da parte di un membro del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la violazione dell'obbligo di vigilare sull'attività dei sottoposti, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Tali organi valuteranno la situazione e adotteranno i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà essere proposta la revoca dalla carica.

#### **8.6 Sanzioni nei confronti dei Sindaci**

In caso di violazioni da parte di un membro (effettivo e/o supplente) del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali valuteranno la situazione e adotteranno i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica.

## 8.7 Comunicazione

Del presente sistema sanzionatorio è garantita piena ed effettiva conoscenza a tutti i Destinatari, anche tramite affissione in azienda.

## 9. PROCESSI STRUMENTALI

### 9.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

Il processo di gestione delle risorse umane è disciplinato nella procedura 21.03.B0

In linea di principio, il rischio è quello di incorrere nel reato di corruzione poiché una assunzione (o una collaborazione esterna) pilotata potrebbe costituire, nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, la modalità per ottenere favori nello svolgimento dell'attività societaria.

La COGEME, accanto alla procedura di cui sopra, garantisce:

- la separazione dei ruoli tra la funzione delegata alla selezione e la funzione utilizzatrice della nuova risorsa;
- la registrazione della modalità di reperimento dei *curricula* (es. segnalazioni; invii tramite internet, ecc...);
- verifica e valutazione di eventuali rapporti di lavoro e/o collaborazione con soggetti pubblici ed enti pubblici territoriali.

### 9.2 GESTIONE DEI CONSULENTI

Per le consulenze e prestazioni professionali più rilevanti, l'Amministratore Delegato o il Presidente valutano due o più offerte sulla base dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dal tipo di prestazione.

Gli incarichi a consulenti esterni vengono conferiti esclusivamente in forma scritta, con specifica regolamentazione della parte economica.

In ogni caso, nessun compenso può essere erogato senza puntuale verifica della prestazione fornita e della congruità della richiesta nei casi di consulenza occasionale.

### 9.3 GESTIONE DEI FORNITORI

La valutazione e qualifica dei fornitori è disciplinata dalla procedura 06.01.B0. La procedura definisce responsabilità e modalità di valutazione e qualificazione dei fornitori secondo la classificazione strategico/non strategico.

Tutti gli acquisti vengono di beni/servizi critici vengono effettuati da fornitori qualificati.

La procedura prevede in particolare: i metodi di qualifica dei fornitori; la valutazione della campionatura; i metodi di qualifica specifici; comunicazioni ai fornitori; riqualifica; documentazione dei processi, sviluppo dei fornitori.

## **10. COMUNICAZIONE DEL MODELLO**

L'efficace attuazione del Modello presuppone la sua effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari. Strumenti idonei saranno adottati per informare i destinatari di eventuali modifiche del Modello.

Tutta l'attività di comunicazione è svolta sotto la supervisione dell'O.d.V.

La modalità di divulgazione del Modello è diversificata a seconda dei destinatari, ma comunque sempre improntata ad un'informazione completa, chiara e continuativa.

In particolare:

- Soggetti apicali: diffusione integrale del Modello e del Codice Etico in forma cartacea; sottoscrizione di una dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei medesimi; incontro di aggiornamento annuale.
- Altro personale (soggetti in posizione non apicale): diffusione dei principi del Modello e del Codice Etico via intranet; adeguata informativa nelle lettere di assunzione; formazione con corsi d'aula per il personale che opera nelle "aree a rischio" a frequenza obbligatoria.
- Consulenti e Partner: clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere in merito ai contenuti del Modello e del Codice Etico.

## **11. FORMAZIONE**

La formazione del personale è obbligatoria relativamente al contenuto del Decreto e ai principi del Modello di COGEME, ed è gestita dall'organo dirigente in stretta cooperazione con l'O.d.V.

Obiettivi primari della formazione sono un'informativa sui contenuti del Decreto, l'illustrazione del Modello adottato dalla Società e del suo contenuto, con particolare riferimento ai comportamenti vietati e a quelli doverosi, l'aggiornamento su eventuali modifiche del Modello stesso.

Tutti i dipendenti sono formati su: a) contenuto del Modello; b) contenuto del D.Lgs 231/01 e conseguenze in capo alla Società in caso di commissione di uno dei reati ivi previsti; c) modalità operative e comportamenti da adottare nelle aree a rischio.

La formazione è diversificata a seconda dei Destinatari e delle funzioni ricoperte secondo un calendario annuale predisposto in accordo con l'O.d.V.

L'attività di formazione è formalizzata con la firma sul registro di presenza e l'archiviazione del registro da parte dell'O.d.V.

Ogni dipendente può contribuire attivamente all'attuazione del Modello e alla consapevolezza generale dei suoi principi segnalando all'O.d.V. eventuali carenze.

## **12. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il Consiglio di Amministrazione della COGEME è competente per ogni modifica e/o integrazione del presente Modello.

In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero rendersi necessarie per mutamenti del quadro normativo di riferimento o dell'organizzazione interna della Società.

La modifica del Modello si rende comunque necessaria quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della COGEME (art. 7 comma 4 del Decreto).

L'Organismo di Vigilanza è sempre informato sull'aggiornamento del Modello e può esprimere un parere sulle eventuali modifiche.

## **13. RAPPORTI INFRAGRUPPO CON LE SOCIETA' ESTERE**

Per quanto concerne le società controllate Cogeme di Brasil S/A, Cogeme Set Ro S.r.l. e Cogeme Precision Parts India pvt ltd, la COGEME prevede specifiche procedure di controllo e flussi informativi in relazione alle attività identificate come sensibili.

**PARTE SPECIALE "A"**  
**REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**  
**(articoli 24 e 25 del Decreto)**

**A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI**

I reati attualmente previsti dal Decreto nei confronti della Pubblica Amministrazione sono:

**Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

*" Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".*

**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

*" Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".*

**Truffa (in danno dello Stato o di un altro ente pubblico) (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)**

*" Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".*

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

*" La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre*

*erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".*

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

*"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".*

**Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno".*

**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualifica di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".*

**Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra*

*utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni".*

#### **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni".*

#### **Concussione (art. 317 c.p.)**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni".*

#### **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

*"Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".*

#### **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

*"Le disposizioni degli articoli ... da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate*

*ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".*

## A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che la COGEME intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la richiesta e la gestione di autorizzazioni e licenze necessarie all'esercizio dell'attività aziendale (es. emissioni in atmosfera, scarichi idrici; CPI);*
- *acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici;*
- *gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici;*

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, in:

a) predisposizione e invio della documentazione e gestione del rapporto con l'ente pubblico;

b) fase di individuazione del finanziamento, predisposizione e invio della richiesta, gestione del finanziamento ottenuto, gestione di eventuali verifiche o ispezioni dell'ente pubblico finanziatore;

d) verifiche e ispezioni presso la COGEME (es. Vigili del Fuoco, ASL, ARPA); fase di accompagnamento all'ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni.

### A. 2.1 Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Nozione del pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

*"Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".*

## Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.( art. 358 c.p.)

*“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.*

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è controversa in dottrina e giurisprudenza, non essendo prevista nel nostro ordinamento una elencazione tassativa dei soggetti che ricoprono tali funzioni.

Si può ricavare dalle definizioni del codice penale sopra richiamate che l'elemento caratterizzante il pubblico ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione, intesa quale attività che realizza i fini propri dello Stato anche se esercitata da persone estranee alla pubblica amministrazione o comunque non legate ad essa da un rapporto di dipendenza.

Il collegamento con la pubblica funzione può essere quindi permanente o temporaneo, , accessorio o sussidiario, purché vi sia l'esercizio di una pubblica funzione, la partecipazione anche ridotta alla manifestazione di volontà dell'ente pubblico.

Sono invece incaricati di pubblico servizio i soggetti che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine o attività meramente materiali.

Si possono considerare pubblici ufficiali o incaricati da pubblico servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rappresentanti di enti pubblici territoriali;
- militari, carabinieri, agenti di polizia, guardia di finanza, vigili del fuoco;
- funzionari di INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ARPA;
- magistrati, periti, consulenti tecnici di parte, testimoni.

In ogni caso, potrà essere demandato all'O.d.V. il chiarimento sull'eventuale qualifica soggettiva.

Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., le condotte considerate nella presente Parte Speciale sono penalmente rilevanti se realizzate nei confronti di: a) membri della Commissione della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità europea; b) funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della Comunità Europea o del regime applicabile agli agenti della Comunità Europea; c) persone demandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la Comunità Europea che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Comunità Europea; d) membri e addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che

costituiscono la Comunità Europea; e) coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Sono inoltre rilevanti se realizzate nei confronti di persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

### **A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della COGEME, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso divieto per i Destinatari in tutte le aree a rischio di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;

- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici.

Eventuali *partners* commerciali e consulenti esterni della COGEME coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale A devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino: i) di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/01 e dei principi del Codice Etico e del Modello della COGEME e di impegnarsi ad osservarne il contenuto; ii) di segnalare tempestivamente all'O.d.V. eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

#### A. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

##### A. 4.1 Richiesta di autorizzazione e licenze per l'attività aziendale

**Processi sensibili e rischi di reato:** l'attività nell'area in esame riguarda in particolare la predisposizione e l'invio della documentazione richiesta; l'archiviazione della pratica; la gestione dei rapporti con l'ente pubblico di riferimento; la gestione di eventuali verifiche e ispezioni.

**Procedura:** la procedura 05.01.10 regola la gestione dei documenti del sistema qualità e ambiente; la procedura 05.02.10 disciplina la gestione della documentazione tecnica e prescrizioni legali.

**Segregazione:** ciascuna autorizzazione è richiesta secondo una suddivisione di compiti: l'ufficio competente (Ambiente, Qualità, Produzione) predispone la documentazione necessaria alla richiesta di autorizzazione o licenza (fase esecutiva), il Responsabile dell'ufficio competente verifica la correttezza della documentazione e dei dati (fase di controllo), la firma e inoltro della domanda (fase di autorizzazione) è di competenza dell'Amministratore Delegato.

**Tracciabilità:** tutta la documentazione relativa alle richieste di licenze e autorizzazioni e alle comunicazioni con gli enti preposti è archiviata presso gli uffici competenti anche secondo quanto previsto dalle procedure 05.01.10 e 05.02.10.

**Deleghe e procure:** i rapporti con i soggetti pubblici sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della COGEME a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

**Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.:** l'Operations Manager comunica all'O.d.V. l'eventuale avvio dell'iter di richiesta di autorizzazioni e licenze nonché l'esito dello stesso. Annualmente trasmette all'O.d.V. una relazione sullo stato della richiesta e del mantenimento delle stesse.

**Outsourcing:** l'accordo con eventuali consulenti prevede l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

#### **A. 4.2 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici**

**Processi sensibili e rischi di reato:** i reati di corruzione e truffa in danno di un ente pubblico possono essere commessi anche nell'ambito delle ispezioni o verifiche da parte degli enti preposti, attraverso l'offerta di denaro o altra utilità o la comunicazione di dati o documenti non veritieri in relazione all'area sottoposta a verifica.

**Procedura:** la procedura 17.01.10 regola il sistema di gestione delle verifiche ispettive interne. Per quanto riguarda invece le verifiche e ispezioni di soggetti pubblici, sono individuati i soggetti delegati alla gestione dei rapporti con l'ente esterno e i principi di comportamento da rispettare nei confronti di quest'ultimo.

**Segregazione:** laddove sia possibile rispetto all'entità della verifica e alla struttura interessata, è prevista la presenza di due soggetti aziendali durante gli incontri con soggetti pubblici.

**Deleghe e procure:** alle ispezioni e verifiche da parte di enti pubblici deve partecipare, per conto della COGEME, esclusivamente personale a ciò espressamente delegato in virtù di competenze specifiche. Per ciascun ente pubblico esterno sono individuati i referenti interni e coloro che sono autorizzati a firmare eventuali verbali.

**Tracciabilità:** di ogni ispezione e/o verifica il responsabile dell'ente interessato redige un report che viene archiviato presso il relativo ufficio.

**Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.:** dell'ispezione/verifica deve essere redatto un report interno da trasmettere al responsabile della funzione interessata e all'O.d.V.

**Controlli:** eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate all'Operations Manager.

**Outsourcing:** nel caso di eventuale consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

#### A. 4.3 Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati da soggetti pubblici

Processi sensibili e rischi di reato: la predisposizione di dati non veritieri nella richiesta di finanziamento (modalità di richiesta del finanziamento) o la destinazione a fini differenti da quelli per i quali il finanziamento è stato ottenuto (modalità di gestione del finanziamento) possono integrare i reati di truffa in danno dell'ente pubblico, indebita percezione di erogazione o di malversazione nel caso in cui il finanziamento sia destinato a realizzare opere o attività di pubblico interesse.

Segregazione: la procedura interna prevede la suddivisione dei compiti tra l'Ufficio Amministrativo che predispone la documentazione necessaria alla richiesta di finanziamento (fase esecutiva), il responsabile della funzione addetto alla verifica (fase di controllo) e la firma e inoltro della domanda da parte dell'Amministratore Delegato (fase di autorizzazione); fase di controllo della gestione del finanziamento ottenuto e delle relative verifiche o ispezioni da parte dell'ente erogatore (Ufficio Amministrativo).

Deleghe e procure: i rapporti con i funzionari dell'ente erogatore sono intrattenuti esclusivamente da soggetti della COGEME a ciò espressamente autorizzati per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Tracciabilità: la documentazione relativa alla richiesta del finanziamento e alla gestione dei finanziamenti ottenuti viene archiviata presso l'Ufficio Amministrativo.

Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.: l'Ufficio Amministrativo comunica all'O.d.V. l'eventuale richiesta di cui al presente capitolo e il suo esito.

Outsourcing: nel caso di eventuale consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

#### **A. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;
- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "A".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Delegato al Presidente o a altro un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

## PARTE SPECIALE "B"

### I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

#### B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

##### **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

*"Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".*

##### **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)**

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo*

*informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se è conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".*

**Falso in prospetto (art. 173-bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58)**

*"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"*

**Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)<sup>1</sup>**

*"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".*

**Impedito controllo (art. 2625 c.c.)<sup>2</sup>**

*"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

---

<sup>1</sup>L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dal D.Lgs 39/2010. L'art. 27 del menzionato Decreto, recante "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale" prevede che. "1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà. 5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonche' ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto".

<sup>2</sup> La norma è stata riordinata dal D.Lgs 39/2010. L'art. 29 del menzionato Decreto, recante "Impedito controllo", prevede che "1. I componenti dell'organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale sono puniti con l'ammenda fino a settantacinquemila euro. 2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena dell'ammenda fino a settantacinquemila euro e dell'arresto fino a diciotto mesi. 3. Nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. 4. Si procede d'ufficio.

**Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

*"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

**Illegale ripartizione degli utili e degli riserve (art. 2627 c.c.)**

*"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".*

**Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

*"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".*

**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

**Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione a sei mesi a tre anni".*

**Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

*"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".*

**Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)**

*"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". [art. 2391 c.c. Interessi degli Amministratori "L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; .... se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso, sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in*

*base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico".*

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

*"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per leggi alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

## **B. 2 AREE DI RISCHIO**

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- *tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie; gestione delle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza;*
- *gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione;*

Le occasioni di possibile comportamento illecito sono rappresentate, in generale, da tutta l'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Collegio Sindacale, nonché della gestione

dei rapporti con la società di revisione e della correttezza delle comunicazioni alle autorità pubblica di vigilanza.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge; l'impedito controllo; l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

### **B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle relazioni, delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica della COGEME;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- adempiere con correttezza e trasparenza agli obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della COGEME;
- b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- d) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con la COGEME.

## **B. 4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

### **B. 4.1 Predisposizione del bilancio**

**Procedura:** la normativa interna amministrativo-contabile disciplina: la predisposizione del bilancio di verifica provvisorio; le operazioni di controllo sul bilancio di verifica provvisorio; la predisposizione del bilancio di verifica corretto; l'identificazione degli aggiustamenti da apportare al bilancio di verifica; la contabilizzazione degli aggiustamenti da apportare al bilancio di verifica; la predisposizione del bilancio di verifica definitivo; la determinazione dell'utile fiscale e calcolo delle imposte; redazione del bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa); stesura della relazione sulla gestione. In ogni caso, ogni operazione avente rilevanza patrimoniale, finanziaria o economica deve essere compiutamente registrata e adeguatamente supportata dal punto di vista documentale. Inoltre, devono essere esposti con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti.

**Segregazione:** il bilancio è preparato dagli uffici preposti secondo le rispettive competenze (fase esecutiva); la bozza di bilancio è verificata dall'Amministratore Delegato, dal Presidente, dal Preposto al Controllo interno e da un consulente esterno ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione (**fase di controllo**); l'Assemblea dei Soci approva il bilancio.

**Formazione:** l'Ufficio Amministrativo cura che i soggetti coinvolti nell'attività di bilancio siano informati delle principali nozioni giuridiche e contabili necessarie, nonché annualmente aggiornati su eventuali novità in materia civilistica, di bilancio e di bilancio consolidato.

**Tracciabilità:** il sistema informatico garantisce la verificabilità dei singoli passaggi e dei soggetti coinvolti nell'inserimento dei dati e la relativa archiviazione degli stessi.

**Deleghe e procure:** il sistema interno identifica formalmente i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nella formazione del bilancio e del bilancio consolidato.

**Outsourcing:** l'accordo con il consulente esterno prevede l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

#### **B. 4.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione**

**Processi sensibili e rischi di reato:** il rischio è quello di incorrere nel reato di impedito controllo nel caso in cui venga ostacolata l'attività del Collegio Sindacale, o di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni, o di concorrere nel reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione.

**Procedura:** una norma interna individua i soggetti autorizzati a gestire i rapporti e le comunicazioni con il Collegio Sindacale e la società di revisione.

**Tracciabilità:** è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle riunioni con il Collegio Sindacale, in particolare gli incontri relativi al rilascio del giudizio sul bilancio, nonché delle comunicazioni istituzionali con la società di revisione.

**Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.:** l'Organismo di Vigilanza è prontamente informato dai soggetti competenti di eventuali criticità emerse nella gestione dei rapporti istituzionali con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

**Outsourcing:** nel caso di eventuale consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

#### **B. 4.3 Gestione delle incombenze societarie**

**Principi di controllo:** COGEME garantisce lo svolgimento dei processi in oggetto (quali ad esempio acquisizioni, operazioni straordinarie) nel rispetto della normativa vigente e dei principi previsti dal presente Modello.

**Deleghe e procure:** i poteri sono definiti nell'ambito delle attribuzioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

**Tracciabilità:** è assicurata dall'archiviazione dei verbali delle assemblee societarie e dall'archiviazione di eventuali studi e valutazioni forniti da consulenti esterni.

**Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.:** l'organo dirigente comunica all'O.d.V. l'avvio di una operazione societaria tra quelle considerate nella presente Parte Speciale e la sua chiusura.

**Outsourcing:** nel caso di eventuale consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

#### **B. 4.4 Gestione delle comunicazioni alla Consob**

**Principi di controllo:** le comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (Consob) avvengono nel rispetto della normativa vigente e delle responsabilità interne. Nessun soggetto può gestire in autonomia l'intero processo. Le comunicazioni devono essere date in modo completo tempestivo ed adeguato.

**Deleghe e procure:** le comunicazioni sono gestite esclusivamente da soggetti autorizzati.

**Tracciabilità:** il sistema informativo garantisce la verificabilità delle comunicazioni.

#### **B. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione di quanto previsto in ordine alla prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- curare l'attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "B";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale, società di revisione) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "B".

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "B".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Delegato, al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE "C"  
"MARKET ABUSE" (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF)

C.1 TIPOLOGIA DEI REATI

In tema di abusi di mercato, i reati attualmente contenuti nel Decreto sono quelli previsti nella Parte V, Titolo I bis, Capo II del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), ovvero:

**Abuso di informazioni privilegiate (art. 184)**

*"1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

*a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

*b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

*c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

*2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

*3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)"*

**Manipolazione del mercato (art. 185)**

*"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del*

*prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".*

#### **Pene accessorie (art. 186)**

*" 1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale".*

#### **Confisca (art. 187)**

*" 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.*

*2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.*

*3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale".*

#### **Responsabilità dell'ente (art. 187-quinquies)**

*" 1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

*a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

*b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

*2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

*3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.*

*4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo".*

Quanto alle definizioni di strumento finanziario e di informazione privilegiata:

#### **Definizioni (Art. 180)**

*" Ai fini del presente titolo si intendono per:*

*a) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese*

dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea;

c) "prassi di mercato ammesse": prassi di cui è ragionevole attendersi l'esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;

d) "ente": uno dei soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

### Informazione privilegiata (art. 181)

"1. Ai fini del presente titolo per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari".

Qualora la condotta illecita integri gli estremi del reato, la Società risponde ai sensi dell'art. 25-sexies del Decreto; se invece la condotta si limita all'illecito amministrativo, la Società è responsabile ex art. 187-quinquies TUF.

## C.2 AREE DI RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati di cui sopra sono considerate le seguenti:

- *Gestione delle informazioni privilegiate possedute dai titolari di cariche sociali nonché da altri soggetti aziendali o da eventuali terzi;*
- *Gestione delle comunicazioni al mercato.*

## C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- a) diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi imprecisi o fuorvianti o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- b) diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad altre circostanze, che - in quanto imprecise, scorrette, false o comunque fuorvianti - possano astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo di strumenti finanziari;
- c) compiere operazioni personali, per conto proprio o per conto terzi anche per interposta persona, utilizzando informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni e raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette informazioni privilegiate;
- d) divulgare le informazioni a terzi per ragioni non legate al proprio ufficio;
- e) diffondere all'eterno informazioni non veritiere, parziali, suscettibili anche solo potenzialmente di dare un quadro fuorviante della Società o delle controllate.

Con riferimento alle operazioni su strumenti finanziari realizzate per conto o nell'interesse della COGEME, è inoltre necessario che l'operazione:

- sia attuata con modalità e presenti caratteristiche tali da fornire al mercato indicazioni corrette, complete e tempestive;
- venga effettuata rispettando tutte le regole - normative e consuetudinarie - del mercato;
- sia posta in essere da soggetti individuati e legittimati al compimento delle operazioni stesse, nel rispetto della legge e delle procedure interne;
- sia effettuata sulla base delle strategie previamente definite formalmente dall'organo dirigente della Società.

#### **C.4 PROTOCOLLI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO**

**Principi di controllo:** il presente protocollo è finalizzato a garantire che la gestione delle informazioni privilegiate avvenga nel rispetto della normativa vigente e con criteri di assoluta trasparenza, correttezza e tracciabilità. In linea di massima, l'informazione privilegiata può derivare da decisioni della Società (es. iniziative strategiche) oppure da eventi che hanno un impatto oggettivo sull'attività (es. situazioni contabili di periodo).

**Procedura:** la procedura interna disciplina le fasi di individuazione delle informazioni privilegiate, redazione e autorizzazione dei comunicati da diffondere, gestione delle informazioni, eventuale attestazione del Dirigente Preposto laddove previsto dalla normativa vigente. E'garantita la separazione dei compiti tra Ufficio Amministrativo, funzione Investor Relations e Amministratore Delegato. Presso la COGEME è stato istituito il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate, gestito dalla funzione Internal Audit. I comunicati stampa sono redatti dalla funzione Investor Relations in accordo con il consulente esterno e il Presidente e autorizzati dall'Amministratore Delegato. I comunicati devono essere redatti nel rispetto della normativa vigente e comunque con correttezza e chiarezza.

**Deleghe e procure:** Il processo di gestione e diffusione delle informazioni privilegiate si svolge nell'ambito dei soggetti autorizzati e delle specifiche responsabilità. In particolare, la funzione Investor Relations ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali.

**Formazione:** i responsabili delle funzioni coinvolte nell'attività in esame curano che i soggetti aziendali siano informati delle principali normative in materia di informazioni privilegiate e comunicazioni al mercato.

**Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.:** l'Investor Relations invia annualmente all'O.d.V. una relazione sulla gestione delle informazioni privilegiate e le comunicazioni al mercato.

**Outsourcing:** nel caso di eventuale consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Il pagamento della parcella del professionista esterno è subordinato al controllo sull'effettiva attività svolta e sulla congruità del prezzo rispetto all'attività prestata.

#### **C.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Compiti specifici di vigilanza dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'applicazione dei principi contenuti nella presente Parte Speciale anche attraverso verifiche periodiche;
- esaminare eventuali segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente all'Amministratore Delegato, al Presidente o a un altro membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

## PARTE SPECIALE D

### REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

#### D.1 TIPOLOGIA DEI REATI

In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall' art. 25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

*" 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".*

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".*

#### Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

#### D.2 AREE DI RISCHIO

I reati richiamati dall'art. 25-septies hanno una diversa natura rispetto alle altre fattispecie previste dal Decreto: si tratta infatti di condotte punite a titolo colposo (e non dolo) e inoltre fanno riferimento a una serie molto ampia di violazioni (normativa antinfortunistica).

Nella presente Parte Speciale si fa dunque riferimento all'intero sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le norme previste dalla Società si applicano in particolare alla sede operativa di Patrica (FR).

Occorre sottolineare che il registro infortuni non presenta eventi di particolare gravità e questo è stato considerato come elemento positivo in ordine alla gestione del sistema di sicurezza aziendale.

## D. 3 IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

### D.3.1 PRINCIPI GENERALI

In riferimento ai processi sulla salute e sicurezza, vengono applicati i seguenti principi di controllo:

Separazione dei compiti: nessun soggetto aziendale può gestire in totale un intero processo;

Procedure: formalizzano e disciplinano le modalità operative e la registrazione dell'attività svolta;

Sistema dei poteri e delle responsabilità: mansionari, procure e deleghe fissano i poteri e le responsabilità in modo coerente con la posizione aziendale e assicurandone la conoscenza a tutto il personale;

Tracciabilità: è garantita la documentazione e l'archiviazione dell'attività svolta e dei relativi controlli.

### D.3.2 PRINCIPI SPECIFICI

#### Impegno della Direzione, Politica e Obiettivi

La Direzione definisce la politica per la sicurezza e stabilisce, con i responsabili coinvolti, i programmi per raggiungerne gli obiettivi misurabili e tangibili.

Le politiche per la sicurezza sono diffuse a tutto il personale e ne sono spiegati i concetti fondamentali, cosicché possano guidare l'organizzazione attraverso il progetto di mantenimento e miglioramento continuo del sistema.

La Società sta implementando l'applicazione delle Linee Guida OH SAS 18001 e il coordinamento del sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con tutte le società controllate.

#### Organizzazione

Le norme interne (Manuale Integrato, Documento di Valutazione dei Rischi, procedure sul monitoraggio dei macchinari) definiscono risorse, ruoli, responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza.

La Società ha individuato il Datore di Lavoro nella figura dell'Amministratore Delegato. Sono stati designati RSPP, ASPP, preposti, Medico competente, incaricati emergenze (squadre antincendio e primo soccorso).

### **Sorveglianza Sanitaria**

Per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria, COGEME ha nominato il Medico Competente e sono previste visite periodiche per tutti i lavoratori secondo quanto previsto nel relativo piano di sorveglianza.

### **Formazione e informazione dei lavoratori, consapevolezza, competenze**

L'attività di formazione, informazione, addestramento viene applicata a tutto il personale, sia della COGEME che di terzi che operano presso l'azienda.

L'attività è regolata dalla procedura 18.01.10.

La formazione annuale riguarda anche la conoscenza del D.Lgs 231/01 e di quanto ivi previsto in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La consultazione del personale avviene attraverso il RLS nei termini di legge e attraverso il coinvolgimento diretto del personale nella pianificazione e nel miglioramento continuo dei processi di competenza.

La Direzione provvede alla diffusione delle informazioni in merito alla sicurezza a tutti i livelli aziendali.

### **Documento di valutazione dei rischi**

Il Datore di Lavoro ha emesso il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che è conservato in azienda presso la funzione Ambiente.

Il DVR contiene l'analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi, l'individuazione programmazione e valutazione delle misure di prevenzione.

E' stato predisposto il DUVRI laddove previsto dal D.Lgs 81/08.

### **Riesame della direzione**

Annualmente la direzione effettua una verifica di tutto il sistema di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la procedura interna che definisce modalità e responsabile del riesame.

**Sistema disciplinare:** in caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste dal Capitolo 8 del presente Modello, fermo restando le disposizioni previste dal CCNL.

L'applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall'eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

#### **Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.**

All'O.d.V. vengono annualmente trasmesse: relazione sul mantenimento del sistema di sicurezza, sull'attuazione degli adempimenti di legge e relative certificazioni (RSPP, Responsabile Qualità); eventuali modifiche del Documento di Valutazione dei Rischi e delle figure previste dalla normativa vigente (Datore di Lavoro, RSPP); relazione sulla informazione e formazione dei dipendenti (Operations Manager); relazione sull'attività di sorveglianza sanitaria (Medico Competente); l'esito del riesame della direzione (Operations Manager).

Tali informative hanno lo scopo di consentire all'O.d.V. di essere informato sulla gestione del sistema di sicurezza e gli adempimenti previsti dal presente Modello.

#### **C 4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Compiti specifici dell'O.d.V. sono:

- coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare RSPP, RLS, Preposti) affinché i controlli ai sensi del D.Lgs 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.